



Ministero dell'Istruzione e del Merito
LICEO STATALE
"ALBERT EINSTEIN"

Indirizzi:
Liceo scientifico
Liceo scientifico
opzione scienze applicate
Liceo musicale e coreutico
sezione musicale

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL DIVIETO DI FUMO

Il presente regolamento è pubblicato in considerazione dell'interesse principale alla tutela della salute di tutti coloro che frequentano la scuola, fumatori e non fumatori. È appena il caso di sottolineare che la ratio della normativa non vuole avere carattere puramente coercitivo e repressivo, quanto piuttosto una connotazione educativa che si inquadra nell'ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita.

Art. 1 Riferimenti normativi

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare a:

- Art. 32 della Costituzione italiana
- Legge 11 novembre 1975, n. 584 *"divieto di fumare in determinati locali pubblici"*
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001 *"interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo"*;
- Legge 448 del 28 dicembre 2001, art. 52, comma 20
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3 art. 51 (*tutela della salute dei non fumatori*);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 *"attuazione dell'art. 51 comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori"*;
- Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 (procedure per l'accertamento delle infrazioni e modulistica);
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute *"indicazioni interpretative e attuazione dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 sulla tutela della salute dei non fumatori"*;
- Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge finanziaria 2005), art. 1, comma 189 *"le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo previste dall'art. 51, comma 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono aumentate del 10 %"*;
- Legge 18 marzo 2008, n. 75 *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003"*;
- D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 *"Tutela della salute nelle scuole"* convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell'8 Novembre 2013, n. 128:
 - comma 1 - il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;
 - comma 2 - è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie...;
 - comma 3 - chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni;
 - comma 4 - i proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del Bilancio dello Stato, per essere

Dirigente Scolastico: Christian Montanari

Direttore S. G. A.: Francesca Paola Pedone

Indirizzo: Via Agnesi 2/b - 47923 Rimini (RN)
Sito Web: www.einsteinrimini.edu.it
Codice Meccanografico: RNPS02000L

Recapito telefonico: 0541/382571
E-mail: rmps02000l@istruzione.it
Codice Fiscale: 82009530401

Fax: 0541 381636
Pec: rmps02000l@pec.istruzione.it
Codice univoco: UFBSOF

successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della Salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'utilizzo delle sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla riduzione del rischio di induzione al tabagismo;

- Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 (invito alle scuole di dare attuazione all'art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128).

Art. 2 – Finalità

1. Il presente Regolamento si prefigge di:
 - a) tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma anche con la realizzazione di momenti di attività informative/educative.
 - b) far percepire il “vizio del fumo” come una patologia della quale ci si può liberare coscientemente, ribadendo i vantaggi di un ambiente educativo salubre.
 - c) fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica;
 - d) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128);
 - e) promuovere una scuola libera dal fumo aderendo ad iniziative informative/educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)
 - f) dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica esponendo manifesti e materiale vario di informazione e sensibilizzazione.
 - g) rendere partecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all'atto dell'iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l'inosservanza delle disposizioni dei minori.

Art. 3 - Spazi soggetti al divieto di fumo

1. In tutti i locali interni e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico (es. parcheggio- corte interna - aree verdi) vige il divieto di fumo.
2. In tali aree sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, dei preposti cui spetta vigilare e delle eventuali conseguenze per coloro che non lo rispettano.
3. Il divieto va applicato in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, anche temporaneamente e presso altri enti, dall'Istituto “Liceo statale Albert Einstein” di Rimini per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali nonché dai privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle relative attività.
4. Il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche

Art. 4 - Destinatari del divieto

1. Sono destinatari del divieto di fumo:
 - a. Il personale docente e ATA
 - b. Gli studenti
 - c. Il personale appartenente ad alti enti pubblici o privati che opera all'interno del perimetro dell'Istituto: in tal caso le disposizioni relative al divieto di fumo sono trasmesse ai lavoratori tramite il datore di lavoro.
 - d. Qualunque terzo che entri in contatto con la scuola (genitori, visitatori, ecc)

Art. 5 – Informazione sul divieto di fumo

1. La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo nella scuola è affidata alla affissione in posizione facilmente individuabile di idonea cartellonistica e di apposite disposizioni interne - es. circolari-.
2. La cartellonistica è rappresentata da pittogramma che richiama la normativa di riferimento, l'indicazione delle sanzioni applicabili ai trasgressori e del nominativo del personale incaricato alla contestazione e verbalizzazione dell'infrazione.
3. La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo nella scuola è inoltre affidata al Regolamento d'istituto ed eventuali note integrative (circolari) del Dirigente nonché all'attuazione di interventi educativi mirati da parte di docenti e/o di personale esperto.

Art.6 – Responsabili dell'applicazione del divieto di fumo

1. Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'osservanza del divieto e si avvale per la vigilanza di docenti e personale ATA, denominati responsabili preposti, cui spetterà rilevare le violazioni assumendo la funzione di agenti accertatori.
2. Il personale incaricato in qualità di responsabile riceverà apposita disposizione di nomina. L'incaricato a svolgere le funzioni e i compiti di cui sopra non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).
3. I responsabili Preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile Preposto incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell'ambito scolastico.
In particolare si rammentano i seguenti articoli del Codice Penale:
 - a) Art. 337 del Codice Penale - Resistenza a un pubblico ufficiale: "Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni".
 - b) Art. 496 del Codice Penale - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri: "Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".
5. In assenza dei responsabili preposti, la vigilanza, la contestazione delle infrazioni e la verbalizzazione sono compiute dal Dirigente Scolastico o dai Collaboratori.
6. È compito dei responsabili preposti:
 - a) vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi;
 - b) vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
7. Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella sorveglianza/vigilanza, durante l'intervallo.
8. Il personale incaricato di funzione di vigilanza sull'applicazione del divieto di fumo deve essere munito di apposita determinazione la quale deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.
9. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico si avvarrà della collaborazione delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto sul territorio.

Art. 7 – Procedura di accertamento

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all'art. 6 comma 1 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata, previo accertamento della violazione, redigendo apposito verbale utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica. Qualora il trasgressore si rifiuti di firmare, in luogo della firma il Preposto scrive la nota: "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo". Il trasgressore ha diritto di far inserire nel verbale qualunque pertinente dichiarazione a supporto delle sue ragioni.
2. Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva.
3. In caso di impossibilità di contestazione immediata per l'allontanamento o il rifiuto del trasgressore di fornire le proprie generalità e di ricevere il verbale, il Preposto scrive sul verbale: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale". Al trasgressore, se comunque identificato, va notificata, entro 30 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale
4. In caso di trasgressione da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato anche alla famiglia brevi manu o con raccomandata A/R, unitamente all'invio delle modalità di pagamento.
5. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.

Art. 8 - Sanzioni

1. Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€.27,50 a €275,00**, in forza del disposto dell'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge n. 448/2001, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999,
2. In applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a **€ 55,00**.
3. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
4. Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il personale (docente e ATA) comunque preposto al controllo dell'applicazione del presente regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 220,00 a € 2.200,00**.
5. Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'Istituto.
6. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in quanto l'infrazione si configura come inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite.
7. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti comporterà la sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di Classe in aggiunta alla sanzione pecuniaria per violazione di un regolamento scolastico.

Art.9- Procedura per il pagamento della sanzione

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione, nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981 **entro il termine perentorio di giorni 60** (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, pari a **€55,00 o €110,00** qualora la trasgressione sia avvenuta in presenza di donna in gravidanza o di minori di anni 12.
2. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di **€ 440,00**

3. Il **pagamento** della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato tramite:
- a) utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate), codice tributo 131T, e per l'ulteriore aumento del 10% stabilito dall'art.1, c.189, L. 311/2004, codice tributo 697T (istituito con risoluzione n. 6/E in data 10/01/2005 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento);
 - b) bonifico bancario su conto corrente intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato per la Provincia di Rimini, codice tributo 131 T, utilizzando l'IBAN: IT10Z0100003245249008230100 indicando la causale del versamento: CAPO VIII - Capitolo 2301 - Infrazione al divieto di fumo presso Istituto "Liceo Albert Einstein" di Rimini, RN - Verbale N. _____ del _____
 - c) bollettino su conto corrente postale n. 12756417 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato per la Provincia di Rimini indicando la stessa causale di cui sopra;
4. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.
5. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Art.10- Rapporto all'Autorità competente e scritti difensivi

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 18 L.689/81, qualora non sia stato fatto il pagamento, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al Prefetto.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma del citato art.17, scritti difensivi e documenti, e/o possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità, a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La produzione degli eventuali scritti difensivi non interrompe il decorso dei termini.

Art. 11 Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti. Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento di Istituto.